



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

CAPITANERIA DI PORTO MONFALCONE

Via O.Cosulich 24- 0481/496611- cp-monfalcone@pec.mit.gov.it - www.guardiacostiera.gov.it/monfalcone

ORDINANZA

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Monfalcone:

- VISTA** la circolare Prot. M_IT-PORTI /13961 in data 18/12/2013 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti avente ad oggetto: "Procedimento per il rilascio della concessione per l'esercizio del servizio di rimorchio (articolo 101 del Codice della navigazione); conseguenti criteri e meccanismi tariffari (articolo 14, comma 1-bis, della legge n. 84/1994)" e ss.mm.ii.;
- VISTA** la nota datata 20/02/2026 di "Ocean Srl" avente ad oggetto: "certificazione ai sensi del paragrafo 3.7 della Circolare M_IT- PORTI/13961 del 18 dicembre 2013", con la quale sono stati comunicati i dati dei Fatturati relativi agli esercizi degli anni 2024 e 2025;
- VISTO** il foglio PEC prot. n. 3913 in data 23.02.2026 di questa Capitaneria di porto con la quale, al termine del procedimento di calcolo della percentuale di variazione tariffaria (in accordo al punto 1.2 – sezione II della Circolare sopra citata), si chiedeva alle associazioni di categoria e alla Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale di esprimere il proprio parere entro 5 giorni circa una variazione tariffaria dell'ordine del -4,55%;
- RILEVATI** gli indici nazionali dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (FOI con esclusione dei tabacchi) relativi ai periodi Dicembre 2023 - Dicembre 2024 e Dicembre 2024 – Dicembre 2025 resi noti sul sito istituzionale ISTAT;
- VISTO** il parere di "ASSARMATORI" espresso con nota prot. n. 75/2026 in data 24/02/2026, assunta in pari data al n. 4052 di protocollo di questo Comando;
- VISTO** il parere di "FEDERAGENTI" espresso con nota prot. n. 052-MP/am in data 24/02/2026, assunta in pari data al n. 4075 di protocollo di questo Comando;
- RITENUTO** favorevole il parere degli altri Enti interpellati e silenti nei termini di cui al citato foglio PEC prot. n. 3913 in data 23.02.2026 di questa Capitaneria di porto, relativo alla richiesta di approvazione della modifica tariffaria in argomento;
- VISTA** l'Ordinanza n. 01/2013 in data 28.06.2013 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Nogaro;
- VISTA** l'Ordinanza n. 08/2024 in data 04.03.2024 di questa Capitaneria di porto;
- VISTA** la Legge n. 84/94 "Riordino della legislazione in materia portuale" e successive integrazioni e modificazioni, relativamente alle disposizioni riguardanti i criteri ed i meccanismi di formazione delle tariffe di pilotaggio, rimorchio, ecc.;
- VISTI** gli art. 101 del Codice della Navigazione e 59 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima);

ORDINA

Articolo 1

Con decorrenza 01.03.2026 sono approvate e rese esecutive le tariffe per il servizio unificato di rimorchio delle navi nel comprensorio portuale di Monfalcone e di Porto Nogaro secondo quanto riportato, per ogni singolo porto, negli allegati 1 e 2 della presente Ordinanza. Contestualmente è abrogata l'Ordinanza n. 08/2024 in data 04.03.2024 di questa Capitaneria di porto.

Articolo 2

La Società concessionaria è tenuta ad applicare, per i servizi resi, tariffe non superiori a quelle di cui all'articolo precedente assicurando la parità di trattamento degli utenti a parità di condizioni.

Articolo 3

Le fatture remunerative dei servizi prestati dai rimorchiatori devono essere saldate alla Società concessionaria entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione.

Articolo 4

La stazza lorda delle navi è così determinata:

Per le navi munite di Certificato di Stazza Internazionale, rilasciato ai sensi della convenzione di Londra del 1969 (*Tonnage* 69), le tariffe vanno riferite al valore della stazza lorda internazionale (G.T.) risultante dal certificato stesso.

Per le navi non dotate del Certificato Internazionale di Stazza, le tariffe devono essere commisurate al valore della Stazza Lorda (G.T.) ottenuta utilizzando la formula predisposta dal Registro Italiano Navale e di seguito riportata:

$G.T. = K1 \cdot V$ (dove $V = 2,832 \text{ VLT}$ e $K1 = 0,2 + 0,02 \log_{10} V$)

(VLT = Volume lordo totale desumibile dal quadro dei calcoli stazza nazionale)

Qualora non risultasse possibile l'applicazione di tale formula a causa dell'irreperibilità dei dati in essa compresi, potrà farsi riferimento alla seguente formula elaborata dall'IMO nella Circolare n. 653/94 che consente, sia pure con un'approssimazione inferiore di quella ottenibile con la formula del R.I.Na., il calcolo provvisorio della stazza lorda delle navi che non dispongono del Certificato di Stazza Internazionale:

$G.T. = VE \times a$ dove $VE = L \times B \times H$

- L = Lunghezza in metri risultante dal Certificato Internazionale di Bordo Libero
- B = Larghezza massima fuori ossatura in metri, come pubblicata sui registri o attestata dai Documenti a bordo della nave
- H = Altezza a murata dal fondo fino al ponte completo più alto, in metri, come pubblicata sui registri o attestata dai Documenti a bordo della nave
- a = F (VE) da calcolare con l'interpolazione lineare secondo la seguente tabella B

TABELLA B

G.T.	VE	a
Fino a	400	0,58
Fino a	1.000	0,43
Fino a	5.000	0,35
Fino a	10.000	0,34
Fino a	25.000	0,33
Fino a	50.000	0,32
Fino a	100.000	0,31
Fino a	150.000	0,30
Fino a	200.000	0,29
Fino a	250.000 e oltre	0,28

Per le navi traghetto, il valore della stazza, risultante dal Certificato Internazionale di Stazza o dall'applicazione di una delle formule suddette, andrà corretto applicando i seguenti coefficienti:

- Traghetti Passeggeri (Passengers Ro/Ro Cargo Ferries) = 0,69
- Traghetti Merci (Ro/Ro Cargo ...) = 0,85

L'appartenenza dei Traghetti all'uno o all'altro tipo risulta dal Certificato di Classe oltre che dai libri/registri degli Istituti di Classifica.

Articolo 5

Fermi restando i servizi resi all'Autorità marittima per l'ordine e la sicurezza portuale, restano salvi ed impregiudicati i diritti di cui agli artt. 70, 106, 107, 491 e seguenti del Codice della Navigazione, derivanti alla Società concessionaria del servizio di rimorchio nei confronti di terzi.

Articolo 6

I contravventori alla presente Ordinanza, salve le maggiori responsabilità derivanti da diverso illecito comportamento, saranno puniti ai sensi degli articoli 1171 e 1174 del Codice della Navigazione.

Articolo 7

L'Ordinanza n. 08/2024 in data 04/03/2024 di questa Capitaneria di porto, citata in premessa, è da considerarsi abrogata e sostituita dalla presente Ordinanza.

Articolo 8

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

La diffusione della presente Ordinanza sarà assicurata, ai sensi dell'art. 32 della Legge 69/2009, mediante inserzione nella sezione Ordinanze del sito informatico istituzionale della Capitaneria di Porto di Monfalcone all'indirizzo web: www.guardiacostiera.gov.it/monfalcone.

Monfalcone,

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Fausto SCHIRONE

TARIFFE PER IL SERVIZIO DI RIMORCHIO DELLE NAVI NEL COMPENSORIO PORTUALE DI MONFALCONE

1. GENERALITA', APPLICAZIONE E DELIMITAZIONE DEL PORTO AGLI EFFETTI TARIFFARI

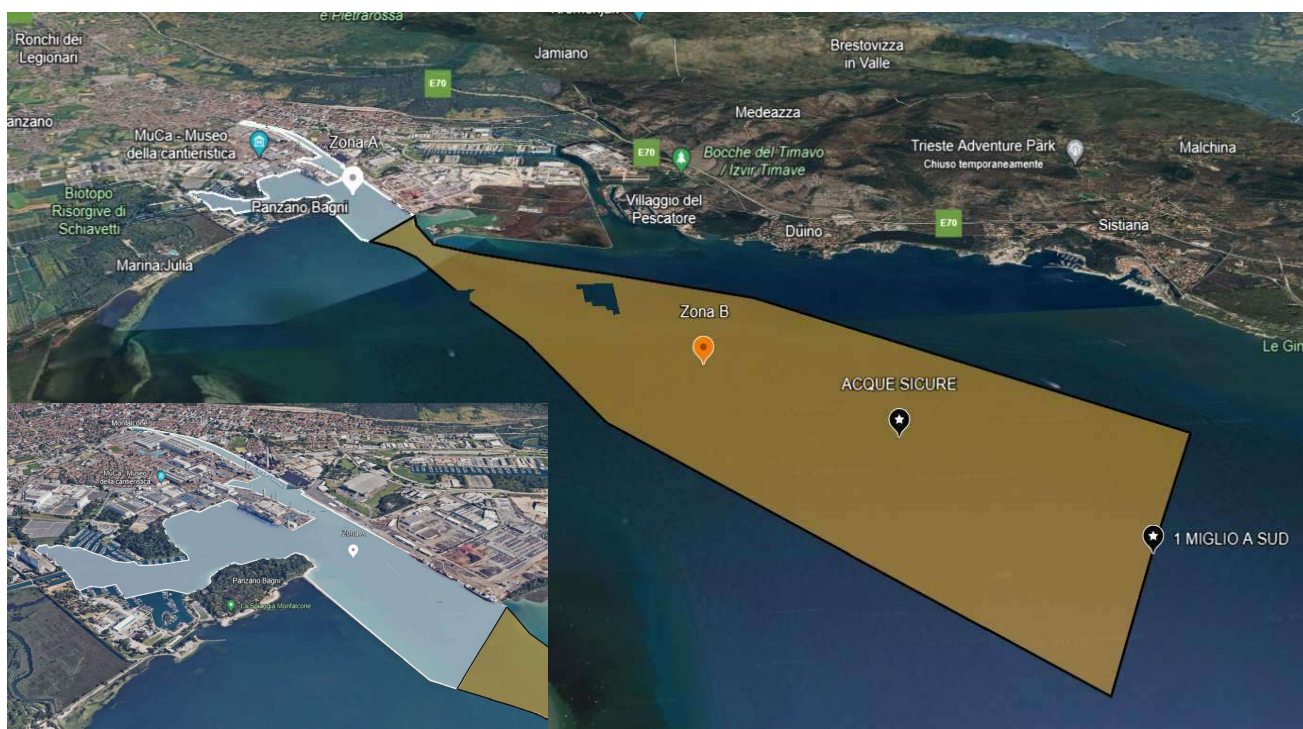
1.1. Applicazione

Le seguenti tariffe si applicano a tutte le navi che scalano il porto di Monfalcone. Le prestazioni rese da ciascun rimorchiatore nel porto di Monfalcone sono compensate con la tariffa base, le maggiorazioni e le riduzioni riportate nelle tabelle degli articoli che seguono.

1.2. Delimitazione del porto

Per gli effetti di cui sopra, il porto di Monfalcone risulta delimitato come segue:

- ZONA A (Area interna) comprendente l'area portuale delimitata dalla congiungente il termine estremo della banchina di Portorosega (lato Trieste) con la testata della diga foranea Ovest.
- ZONA B (Area esterna) comprendente la zona di mare a sud della Zona A sino ad un miglio di distanza dalla boa luminosa bianca che segnala l'inizio del canale navigabile di ingresso nel porto di Monfalcone in direzione Trieste.



1. Dettaglio suddivisione zone

2. TARIFFE BASE PER IL RIMORCHIO ZONA A

2.1. Tariffa base Zona A

Salvo quanto previsto per le navi di cui al successivo art. 2.2, la tariffa base per il servizio di rimorchio nell'ambito della Zona A, è fissata dalla seguente "Tabella A – Tariffa base":

TABELLA "A" – TARIFFA BASE

TONNELLAGGIO	€
Fino a 1000 G.T.	224.33
1001<G.T.<3000	391.33
3001<G.T.<5000	558.40
5001<G.T.<7000	694.72
7001<G.T.<10000	835.92
10001<G.T.<13000	973.09
13001<G.T.<15000	1108.64
15001<G.T.<20000	1182.07
>20001	20.16 per ogni ulteriore scaglione di 1000 G.T.

2.2. Tariffa base per il servizio di rimorchio delle navi traghetto ro-ro merci, passeggeri e miste in collegamenti intermodali regolari

La tariffa base per il servizio di rimorchio delle navi traghetto ro-ro merci, passeggeri e miste impegnate in tratte marittime che collegano con regolarità due o più porti nell'ambito di sistemi intermodali di trasporto delle persone e delle merci coerenti con gli obiettivi di riequilibrio del sistema trasportistico nazionale, nell'ambito della Zona A, è fissata dalla seguente Tabella A/bis:

TABELLA "A/BIS"

TARIFFA BASE PER NAVI TRAGHETTO, RO – RO, MERCI, PASSEGGERI E MISTE
IMPIEGATE SU COLLEGAMENTI REGOLARI INTERMODALI:

TONNELLAGGIO	€
Fino a 1000 G.T.	168.25
1001<G.T.<3000	293.50
3001<G.T.<5000	418.76
5001<G.T.<7000	521.03
7001<G.T.<10000	626.94
10001<G.T.<13000	729.83
13001<G.T.<15000	831.48
15001<G.T.<20000	886.55
>20001	15.12 per ogni ulteriore scaglione di 1000 G.T.

3. TARIFFE BASE PER IL RIMORCHIO ZONA B

Il servizio di rimorchio reso alle navi nella Zona B è compensato con una tariffa base pari a quella indicata al precedente articolo 2, alla quale vanno applicate le maggiorazioni previste in tabella C.

4. MODALITA' TARIFFARIE ORDINARIE E PARTICOLARI

4.1. Inizio e termine della prestazione

La durata della prestazione ha inizio nel momento in cui il rimorchiatore, il cui intervento è stato richiesto dalla nave, riceve o passa su richiesta il cavo di rimorchio ovvero da quando inizia la manovra di spinta ovvero da quando riceve ordini di manovra dal Comandante della nave. La prestazione ha termine nel momento in cui il rimorchiatore molla il cavo ovvero quando cessa la manovra complessiva di spinta ovvero quando comunque riceve l'ordine dal Comandante della nave di cessare il proprio servizio.

4.2. Impiego ordinario

La tariffa si applica per ciascun rimorchiatore impegnato nel servizio e, si intende relativa all'impiego dello stesso per 1 (una) ora.

4.3. Impiego extra e ridotti

Per frazioni di ora successive alla prima, l'arrotondamento verrà eseguito per incrementi progressivi, conteggiati ogni 15 minuti, pari al 25% della tariffa oraria.

Per prestazioni di durata inferiore ai 60 minuti sarà corrisposto un compenso pari alla tariffa base di cui all'articolo 3, con il riconoscimento delle eventuali maggiorazioni relative all'attesa sottobordo descritta nella tabella C riportata all'articolo 5.

4.4. Percorso libero del rimorchiatore

Nel caso in cui il servizio abbia inizio all'interno della Zona A o della Zona B, verrà convenzionalmente conteggiato, ai fini dell'applicazione della relativa tariffa, un percorso libero del rimorchiatore per il raggiungimento della stessa pari a 15 (quindici) minuti. Parimenti, nel caso in cui il servizio termini all'interno della Zona A o della Zona B, verrà convenzionalmente conteggiato un percorso libero di rientro del rimorchiatore pari a 15 (quindici) minuti.

Il percorso libero è da intendersi quale compenso forfettario per il raggiungimento dell'area di lavoro/ormeggio da parte di ciascun rimorchiatore.

4.5. Pagamento dei servizi non effettuati

I servizi fissati in fuori orario, nelle giornate di sabato e/o festive, qualora non effettuati per cause non imputabili alla Società armatrice dei rimorchiatori, saranno egualmente addebitati alla nave, limitatamente alle maggiorazioni per fuori orario feriale, festivo, notturno festivo e nel giorno di sabato indicati alla tabella C dell'articolo 5 con esclusione delle tariffe base di cui all'articolo 2 e per l'attesa sottobordo di cui alla predetta tabella C.

4.6. Pagamento dei servizi resi in fasce orarie diverse

Per servizi resi a cavallo di due orari che, secondo le maggiorazioni descritte nella Tabella C dell'articolo 5 del presente documento, comportano differenti retribuzioni, verrà corrisposta la tariffa vigente al momento dell'inizio del servizio stesso.

5. MAGGIORAZIONI E COMPENSI FISSI AGGIUNTIVI

Sulla tariffa base definita all'articolo 2 si applicano le maggiorazioni, ovvero si riconoscono i compensi fissi aggiuntivi, previsti e indicati nella seguente tabella C:

TABELLA "C" - MAGGIORAZIONI / COMPENSI FISSI AGGIUNTIVI

DESCRIZIONE	IMPORTO MAGGIORAZIONE (su tariffa base art. 2 o come diversamente specificato)
1) RIMORCHIO EXTRAPORTUALE – servizio alle navi in arrivo o partenza iniziato o finito fuori della zona B (lato Trieste)	100%
2) RIMORCHIO ESTESO – servizio reso alle navi, iniziato nella zona A e finito nella zona B o viceversa	60%
3) UTILIZZAZIONE 3° RIMORCHIATORE E SUCCESSIVI – per la tratta di trasferimento da Trieste (ormeggio) a Monfalcone (rada) e viceversa, di ogni unità supplementare alle 2	€ 787.52 per ciascun rimorchiatore
4) NAVI CON MACCHINA INATTIVA	30%
5) USO CAVO PROPRIO – nel caso in cui il rimorchiatore adoperi il proprio cavo per la manovra	20%
6) ATTESA SOTTOBORDO – per ogni ora di permanenza o per ogni frazione di ora non inferiore a 30 minuti – per manovre di arrivo, partenza o movimenti la maggiorazione si applica fino ad un massimo di 1 (una) ora. Per attese oltre all'ora si rimanda ad accordo tra le parti.	€ 406.14
7) FUORI ORARIO FERIALE, FESTIVO, NOTTURNO FESTIVO e SERVIZIO DI SABATO, MAGGIORAZIONE:	
- per i servizi resi tra le 17 e le 8 dei giorni feriali	50%
- per i servizi resi tra le 8 e le 17 dei giorni festivi	50%
- per i servizi resi tra le 17 e le 8 dei giorni festivi	100%
- per i servizi resi tra le 8 e le 17 nelle giornate di sabato non festive	40%
8) RIMORCHIO DI PONTONI, CHIATTE, MAONE, MEZZI SIMILARI	Secondo tariffa concordata tra le parti

TARIFE PER IL SERVIZIO DI RIMORCHIO DELLE NAVI NEL COMPENSORIO PORTUALE DI PORTO NOGARO

1. TARIFE BASE PER IL SERVIZIO DI RIMORCHIO

Le tariffe base per il servizio di rimorchio delle navi in entrata e in uscita e, di quelle che eseguono movimenti nel porto di Porto Nogaro, sono così determinate:

- tariffa base (comprendente le manovre di entrata e di uscita) per navi da 500 G.T. a 3000 G.T.

€ 801.37

- tariffa base (comprendente le manovre di entrata e di uscita) per navi superiori a 3000 G.T.

€ 1602.72

Le tariffe di cui sopra sono da intendersi per l'assistenza di un rimorchio manovra, con o senza cavo, lungo i canali ad uso pubblico marittimo Aussa e Corno. Le stesse sono inoltre applicabili alle manovre di:

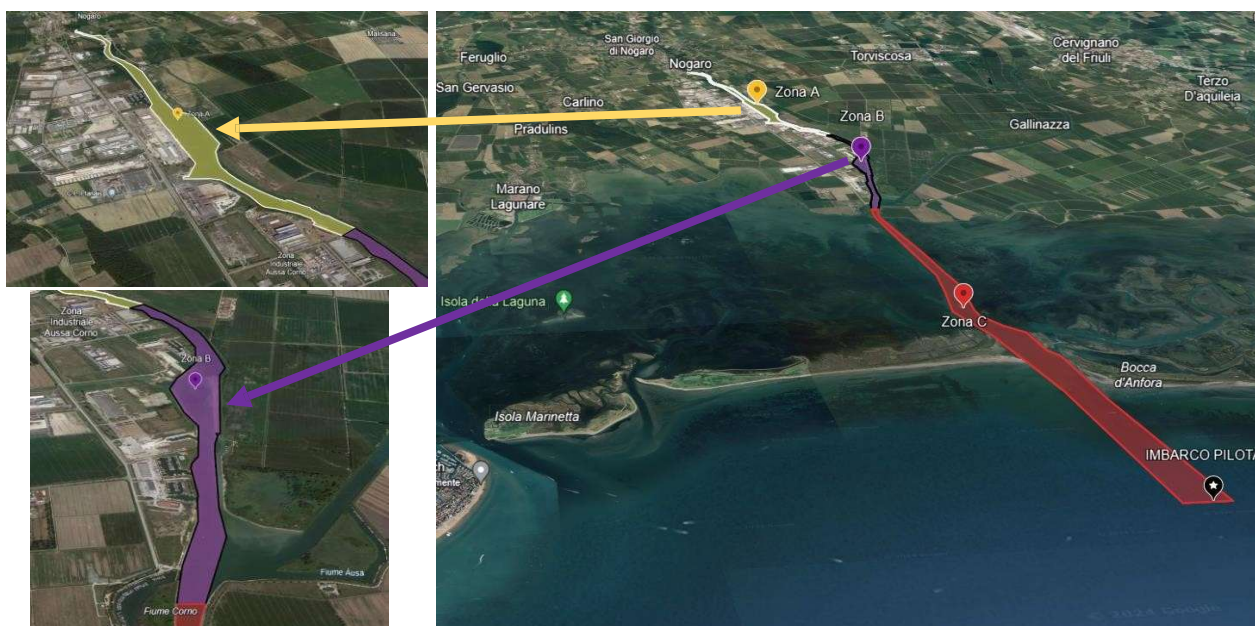
- giro nave all'ormeggio;
- disormeggio;
- ogni altra manovra di accosto/allontanamento dalle banchine effettuata con l'ausilio di n. 1 rimorchiatore.

E' fatta salva l'applicazione delle maggiorazioni di cui al successivo articolo 4.

1.1. Delimitazione zone agli effetti tariffari

Le zone del porto sono delimitate come previsto nell'Ordinanza n. 1/2013 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Nogaro in premessa richiamata:

- **Zona A:** Comprendente l'area portuale fino alla banchina "Cimolai" inclusa;
- **Zona B:** Comprendente la zona di canale navigabile a sud della Zona A fino a 300 metri a nord dalla foce del fiume Aussa Corno;
- **Zona C:** a Sud della Zona B fino al punto di imbarco pilota.



1. Dettaglio suddivisione zone

2. MANOVRA CON L'IMPIEGO DI PIÙ RIMORCHIATORI

Qualora la manovra preveda l'impiego di più rimorchiatori, l'inizio della stessa – ai fini tariffari – coincide per tutte le unità della flotta utilizzate con l'orario di inizio della prestazione di rimorchio del primo rimorchiatore, a condizione che i restanti arrivino entro 15 minuti dal primo e sia garantito comunque il numero minimo di rimorchiatori necessari per l'effettuazione della manovra. Per i rimorchiatori sopraggiunti oltre i 15 minuti dall'inizio della prestazione di rimorchio con il numero minimo garantito, sarà applicata una tariffa differenziata che tenga conto dell'effettivo tempo di lavoro degli stessi.

3. RIMORCHIATORE CHE GIUNGE SOTTOBORDO IN TEMPI O IN ZONA DI MARE DIVERSA DA QUELLA CONCORDATA CON LA NAVE

Nel caso in cui il rimorchiatore sia giunto sottobordo in tempi o in zona di mare diversa da quella concordata con la nave e, per cause non imputabili allo stesso, si verifichi un ritardo nel suo impiego, oltre tutte le ulteriori eventuali maggiorazioni previste, sarà corrisposto un compenso pari al 50% della tariffa base per ogni ora o frazione di attesa, eccettuati i primi 15 minuti, a partire dall'ora fissata per il servizio ordinato.

4. MAGGIORAZIONI DELLE TARIFFE

Le tariffe contemplate nel precedente articolo 1 saranno aumentate sulla tariffa base o come diversamente specificato per:

1. prestazioni rese in orario straordinario (dalle ore 18:01 alle ore 06:59) – importo maggiorazione del 50%;
2. prestazioni rese nei giorni festivi, dichiarate tali a norma delle vigenti disposizioni legislative – importo maggiorazione del 50%;

3. prestazioni rese nella giornata di sabato – importo maggiorazione del 50%. La presente maggiorazione non si applica qualora il sabato coincida con i giorni di cui al punto 2;
4. rimorchio extraportuale: servizio alle navi in arrivo o partenza iniziato o finito fuori dalla zona C – importo maggiorazione del 100 %;
5. rimorchio esteso all'area limitrofa a quella prevista per la tipologia di nave dall'ordinanza di obbligatorietà – importo maggiorazione del 50%;
6. utilizzazione 2° Rimorchiatore e successivi per la tratta di trasferimento da Trieste a Porto Nogaro pari a € 1469.18 per ciascun rimorchiatore;
7. prestazioni rese senza l'ausilio delle macchine delle navi rimorchiate – importo maggiorazione del 30%; tale aumento non si applica se trattasi di movimento della nave dall'accosto cui è ormeggiata a quello immediatamente vicino, lungo il ciglio della stessa banchina;
8. rimorchio di pontoni, chiatte, maone, mezzi simili potrà essere concordata tra le parti la tariffa da applicare.

5. SERVIZI RESI A CAVALLO DI DUE ORARI CHE COMPORTANO DIFFERENTI REMUNERAZIONI E SERVIZI RESI CON RIMORCHIATORI AGGIUNTIVI

Per i servizi resi a cavallo di due orari, che comportano differenti remunerazioni, si applicano le tariffe e le maggiorazioni di cui all'art. 4 vigenti al momento dell'inizio della prestazione. Per i rimorchiatori aggiuntivi rispetto al primo, le tariffe da applicarsi sono quelle relative al porto di Monfalcone di cui all'allegato 1.

6. PRESTAZIONE DEL RIMORCHIO NON EFFETTUATA PER CAUSA NON IMPUTABILE ALLA SOCIETÀ CONCESSIONARIA

Qualora la prestazione del rimorchio non venga effettuata per causa non imputabile alla società concessionaria, nel caso i rimorchiatori abbiano lasciato il proprio ormeggio, l'importo sarà egualmente addebitato alla nave nella misura del 50% della tariffa base comprese le eventuali maggiorazioni di cui ai punti 1, 2 e 3 del precedente art. 4.

7. VARIAZIONI DI ORARIO O DI ANNULLAMENTO DELLA MANOVRA

Eventuali variazioni di orario o di annullamento della manovra se comunicate con un lasso di tempo inferiore all'ora rispetto all'orario in precedenza programmato e reso noto, danno diritto, alla società concessionaria, ad un compenso pari al 50% della tariffa. Nel caso in cui il servizio venga comunque prestato al suddetto compenso sarà aggiunta la tariffa dovuta per il servizio reso.

8. PRESTAZIONI PER I GIRI DI BUSSOLA

Le prestazioni per i giri di bussola saranno compensate con una tariffa pari al doppio di quella fissata per il rimorchio normale, senza compenso per macchine ferme ma con gli altri eventuali aumenti di cui al precedente articolo 4.

9. RIMORCHIATORI TRATTENUTI IN ATTESA E INOPEROSI AL LORO ORMEGGIO O IN ALTRE ZONE DEL PORTO A DISPOSIZIONE DI UN'UNITÀ IN PORTO

Quando uno o più rimorchiatori sono trattenuti in attesa e inoperosi al loro ormeggio o in altre zone del porto a disposizione di un'unità in porto, su richiesta di una nave in caso di "fermo motori" o comunque per esigenze di sicurezza ovvero su disposizione dell'Autorità marittima, sarà corrisposto un compenso di € 423.39 per ogni ora ovvero per ogni ora frazione di ora non inferiore a 30 minuti – per manovre di arrivo, partenza o movimenti la maggiorazione si applica fino ad un massimo di 1 (una) ora.